



Comune di Carrega Ligure



Aree Protette
Appennino Piemontese

Proposta di istituzione:

- PARCO NATURALE ALTA VAL BORBERA
- AREA CONTIGUA DI CARREGA LIGURE

RELAZIONE

23 maggio 2017



1. Inquadramento generale

L'Appennino piemontese ha recentemente assunto, nell'ambito del Sistema di Aree protette della Regione Piemonte, un assetto caratterizzante sia dal punto di vista biogeografico che gestionale. Oltre all'Oltregiogo ligure - piemontese, territorio montano e alto collinare alle spalle di Genova che da Marcarolo giunge fino al gaviese e novese, nell'ambito del sistema montuoso appenninico del basso Piemonte è presente una particolare compagine geografica denominata delle "Quattro Province", posta all'estremo limite sud orientale della Regione, che ricomprende i rilievi costituenti la catena di confine con Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna, il più elevato dei quali è il Monte Chiappo (1.699 m. s.l.m.). In quest'area, nel 2016 l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese ha assunto in delega la gestione della ZSC IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà", Sito Natura 2000 localizzato nella parte più elevata della Val Borbera, avviando una attiva collaborazione in particolare con il Comune di Carrega, per quanto riguarda gli aspetti gestionali in ambito forestale, l'accesso a fondi comunitari relativi al Programma di Sviluppo Rurale e la presa in carico di procedimenti legati alla normativa riguardante la gestione dei Siti di interesse comunitario (Dir. 92/43/CEE; L.R. n. 19/2009).


La presenza di un Ente con competenze di gestione ambientale e valorizzazione del territorio rappresenta una occasione di recupero della vitalità culturale e turistica dei piccoli comuni montani, anche nel senso del recupero agro ambientale e paesaggistico in degrado a causa del progressivo spopolamento. Il Comune di Carrega Ligure è uno dei due Comuni piemontesi a confinare con l'Emilia Romagna (l'altro è Cabella Ligure) ed è uno dei Comuni italiani con minore densità di popolazione, con circa 1,5 abitanti per Km.q., il primo tra quelli non situati sulle Alpi. Il Comune ha una superficie di circa 56 km.q., in gran parte occupati da superfici forestali e arbusteti, con residue praterie e prato pascoli in parte ancora utilizzati.

Dal punto di vista delle testimonianze della cultura montana e di recupero della memoria, il territorio presenta notevoli punti di interesse. Sono presenti infatti alcune frazioni abbandonate, collegate da anelli escursionistici (pubblicati sulla rivista Airone, novembre 1993: "La Valle dei Sette ricordi") con partenza dalla frazione di Vegni. In corrispondenza del Rio Campassi, presso la frazione omonima, sono presenti alcuni mulini che presentano caratteristiche uniche, tra cui ruote dentate in legno e turbine "tipo Pelton" con pale interamente in legno, collegate alle macine in pietra, tuttora presenti. I nuclei edificati presentano caratteristiche architettoniche peculiari, inseriti in un contesto paesaggistico dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del D.M. 1 agosto 1985 e del D.lgs. 42/2004 art. 136 c. 1, lett. c), d). Presso la Canonica della chiesa di San Giuliano di Beauvais a Carrega Ligure era presente un Museo della civiltà contadina, ora dismesso. Questi elementi mettono in luce le potenzialità del territorio anche nella direzione di un programma di istituzione ecomuseale, che porterebbe alla possibilità di interventi di recupero di parti di edifici rurali adiacenti alla rete viaria ed escursionistica, quali il nucleo antico della frazione di Connio, facilmente collegabile al capoluogo tramite

il ripristino di un sentiero ricco di testimonianze storiche della cultura locale, nel contesto di un futuro riallestimento del Museo della civiltà contadina di Carrega: il recupero del circuito Connio-Rio dello Scabione-Carrega -Museo della civiltà contadina consentirebbe la creazione di un primo polo di interesse turistico a tema, facilmente raggiungibile e attrezzabile. Un secondo polo può senza dubbio essere costituito dai mulini del Rio Campassi, presso la frazione omonima; tale contesto amplierebbe la tematica ecomuseale ad aspetti tecnico architettonici pressoché unici per tipologia nel contesto territoriale dell'Appennino piemontese, garantendo la conservazione di queste importanti testimonianze della cultura montana, al momento in condizioni di abbandono e degrado.



Connio, nucleo antico



Reneuzzi, Oratorio di S. Bernardo



Praterie di crinale




*Connio, ponte in pietra sul Rio dello Scabione,
sullo sfondo il nucleo antico
(<http://lemiefotosulblog.altervista.org>)*



*Rio Campassi, Mulino Gelato: resti della turbina tipo Pelton
con la sovrastante macina in pietra
(www.paesiabbandonati.it)*

L'interesse naturalistico dell'area è testimoniato dalla presenza della Zona Speciale di Conservazione IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà". Il Parco naturale è ricompreso interamente sia nella ZSC, che nella delimitazione di cui al D.M. 1 agosto 1985 (*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure*).



Parco naturale Alta Val Borbera - 3.435 ha. (linea verde), Area contigua di Carrega Ligure - 2.095 ha. (linea arancio) e ZSC IT1180011 - 5.993 ha. (linea gialla). Il retino a tratteggio verde indica l'area con dichiarazione di notevole interesse pubblico (D.M. 1 agosto 1985). Sono indicati i Siti Natura 2000 confinanti (Liguria e Emilia Romagna).

2. Parco naturale Alta Val Borbera

L'Alta Val Borbera è oggetto di attenzione da parte della Regione Piemonte per le potenzialità paesaggistiche, naturalistiche e turistiche che ne fanno un comprensorio vocato all'istituzione di Aree protette, come testimonia in passato l'inclusione nel Piano dei Parchi regionali, senza che tuttavia si fosse prodotta l'istituzione di quello che era stato individuato in origine come "Parco naturale delle Alte Valli Borbera e Curone" a tutela dei crinali appenninici del Piemonte sud orientale.

L'istituzione di un Parco naturale nel territorio del Comune di Carrega Ligure rappresenta dunque un rilancio dell'originaria idea pianificatoria della Regione, che individua nell'Appennino un ambito territoriale dalle notevoli potenzialità e trova ora un riscontro concreto nel progetto di tutela di una delle aree di maggior interesse ambientale del Piemonte, a formare con il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e la Riserva naturale del Neirone un sistema di Aree protette coerente e integrato dalla Rete Natura 2000 europea che vede allo stato attuale la presenza, nel contesto appenninico piemontese, di 4 Siti di Importanza Comunitaria, 2 Zone di Protezione Speciale e una Zona Speciale di Conservazione.

2.1. Ubicazione, confini (vedi Allegati cartografici).

Il Parco naturale, situato in Provincia di Alessandria, è ricompreso interamente nel Comune di Carrega Ligure (AL), per una superficie di 3.435 ha. Il confine sud e est percorre la fascia di crinale che divide il Piemonte dalla Liguria e dall'Emilia Romagna. Proseguendo, il confine percorre le pendici del Monte Carmo tenendo alcuni tratturi e, attraversata la SP 147 si collega ad una pista che conduce alla frazione di Fontana Chiusa, che aggira collegandosi alla SP 147 fino all'abitato di Carrega Ligure. Dal capoluogo, il confine prosegue verso Connio seguendo vecchi sentieri ed elementi di margine tra bosco e prato e, includendo i ruderi di Connio vecchio e altre testimonianze di interesse storico culturale, percorre la forra del Rio Ravezze riattraversando la strada provinciale 147. Di seguito, percorrendo un sentiero, prosegue sulla curva di livello dei 1.300 m s.l.m. ad incontrare la testata del Rio Ghiaion, torrente tra i più importanti per la conservazione delle popolazioni di anfibi di Allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE. Il confine prosegue quindi lungo il Rio Ghiaion a ricongiungersi con la SP 147 e proseguire poi verso sud lungo il Torrente Agnellasca oltrepassando la Frazione di Agneto e, percorrendo un impluvio, collegarsi, ricomprendendo il nucleo abitativo di Berga, alla strada che conduce alla località di S. Fermo per raggiungere il crinale di confine tra Piemonte e Liguria.

2.2. Relazioni ecologiche e particolarità naturalistiche

Il Parco naturale Alta Val Borbera è ricompreso all'interno della ZSC IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà", integrando le specificità proprie dei Parchi naturali regionali con la gestione della Rete Natura 2000. Da questo punto di vista l'area vasta di interesse, situata tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna si costituisce come un grande territorio protetto ricomprendente la ZSC IT1180011 "Massiccio

dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà (5.993 ha.), con al suo interno il Parco naturale Alta Val Borbera, Il SIC IT1330905 "Parco dell'Antola" (2.653 ha.) e il SIC IT4010012 "Val Boreca, Monte Lesima" (4.724 ha.), per un totale di 13.370 ha. di territorio tutelato a cavallo di 3 Regioni. Inoltre, dal punto di vista dell'assetto pianificatorio interregionale riguardante le Aree protette, il Parco naturale Alta val Borbera si presenta come un continuum ecologico e territoriale con il Parco dell'Antola, situato in territorio ligure. I confini delle due Aree protette coincidono in corrispondenza del crinale, spartiacque tra Piemonte e Liguria, sul quale spicca il riferimento paesaggistico ed escursionistico del Monte Antola, comune a entrambe le Aree protette. Tale configurazione esprime le potenzialità insite nell'area di interesse, dal punto di vista dello sviluppo comune di progetti e iniziative riguardanti gli aspetti di valorizzazione turistico culturale e di conservazione della biodiversità su entrambi i versanti del crinale appenninico.

Sempre in considerazione delle connessioni della Rete ecologica, il Parco naturale Alta Val Borbera risulta interamente ricompreso nella Rete ecologica dei Mammiferi (Core Area per la conservazione dei mammiferi) individuata da ARPA Piemonte in funzione del numero di specie di mammiferi che il territorio è potenzialmente in grado di ospitare, sulla base di 23 specie considerate, selezionate fra le più rappresentative sul territorio piemontese.

2.3. Assetto amministrativo e gestionale locale

In Alta Val Borbera sono frequenti forme di consociazione per la gestione di interessi diffusi che agiscono in sinergia con il Comune, quali servizi di pubblica utilità e la tutela e sviluppo di attività legate al territorio e alle sue risorse. Giuridicamente tali consociazioni rivestono la forma di Consorzi frazionali, configurabili come Enti di diritto privato e classificabili giuridicamente come "consorzio con attività esterna", essendo dotati di un ufficio che intrattiene rapporti giuridici con soggetti terzi, esterni al consorzio, quali le Amministrazioni comunali o altri Enti, incluso il Soggetto gestore della ZSC. A seguire, esercitano un ruolo aggregativo, destinato perlopiù alla celebrazione di momenti di svago e di ricorrenze tradizionali, i Circoli, i quali possono dipendere direttamente, nella gestione, dai consorzi o costituire "enti" autonomi da quest'ultimi.

In Comune di Carrega i Consorzi frazionali *"rappresentano delle importanti istituzioni (...) in quanto, fra le altre cose, possono aiutare ed indirizzare le politiche comunali verso gli obiettivi sensibili e le fragilità territoriali. Sono rappresentazione del tessuto sociale e formano una rete comunicativa e di collegamento sulla quale si reggono e si reggeranno buona parte delle attività comunali"* (D.U.P. 1.0 Sezione Strategica, pag. 12). E' qui possibile individuare un elemento fondamentale del Diritto comunitario, ovvero l'esercizio della democrazia partecipativa, risultando evidente come questo assetto locale risulti di grande utilità per l'attuazione delle politiche comunitarie legate alla gestione del Parco naturale.

In Comune di Carrega, risultano presenti i seguenti Consorzi:

- Consorzio del Comprensorio di Carrega Ligure e Fontanachiusa (Carrega Ligure e Fraz. Fontanachiusa).
- Consorzio rurale Campassi (Fraz. Campassi)

-
- Consorzio miglioramento fondiario Cartasegna (fraz. Cartasegna)
 - Consorzio acquedotto rurale di Daglio (fraz. Daglio)
 - Consorzio montano di Magioncalda (fraz. Magioncalda)
 - Consorzio rurale di Vegni (fraz. Vegni)
 - Consorzio montano acquedotto rurale e di miglioramento fondiario di Berga (fraz. Berga)
 - Consorzio montano di Agneto
 - Consorzio rurale di Connio
 - Consorzio rurale di Croso, Boglianca e Cà di Campassi

3. Area contigua di Carrega Ligure

(L. n. 394/1991, art. 32; L.R. n. 19/2009, art. 6)

3.1. Inquadramento generale

Nelle Aree protette italiane la caccia è vietata; ai sensi della Legge n. 394/1991 è consentita unicamente nelle Aree contigue (art. 32) e vi possono accedere soltanto i cittadini in possesso dei requisiti di legge, che abbiano la residenza anagrafica nei Comuni del Parco o della Riserva naturale. La L.R. n. 19/2009, art. 6 (Aree contigue) stabilisce che:

1. *La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime, per le quali predispone idonei piani e programmi, da redigere d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori, per la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente e della biodiversità.*

2. *All'interno delle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della l. 394/1991, la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.*

(...)

2 quater. *Nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale di cui al comma 1 e dei piani d'area delle aree protette limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore del presente titolo.*

L'art. 32, par. 4 della L. n. 394/1991 stabilisce inoltre che:

4. *L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.*

La necessità di istituzione dell'Area contigua di Carrega Ligure, da considerarsi ai sensi del comma 1 quale fascia di transizione tra il Parco naturale Alta Val Borbera e il territorio esterno, si motiva dal punto di vista gestionale tenendo conto delle seguenti considerazioni:

- Il particolare regime delle Aree contigue consente di armonizzare e integrare la gestione della fauna e degli habitat attuata nel Parco naturale con il territorio venabile, realizzando con i cacciatori residenti nel Comune forme di collaborazione per il

ripristino di habitat scomparsi, con la messa in opera di miglioramenti ambientali a fini faunistici, per la costituzione di popolazioni stabili di specie venabili autoctone (es. pernice rossa, lepre comune), realizzazione di strutture atte a migliorare il monitoraggio ed il prelievo selettivo degli ungulati e la sperimentazione di forme di caccia che vedano maggiormente coinvolti i cacciatori residenti nel comune;

- L'Area contigua è ricompresa in gran parte nella ZSC IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà", motivo per il quale l'Ente gestore del Sito Natura 2000 può operare in questo contesto, sulla base delle Misure in campo agroambientale finanziate dal Piano di Sviluppo Rurale, al fine di realizzare ripristini ambientali prevalentemente rivolti al mantenimento e recupero degli habitat aperti (praterie e prato pascoli), favorendo pratiche agricole e pastorali tradizionali con ricadute positive sulle specie cacciabili con cane da ferma, oggetto di interesse gestionale (lepre, beccaccia, pernice rossa).
- Per quanto riguarda la gestione degli ungulati, si configura la possibilità di una positiva sinergia tra esercizio venatorio e attività di controllo effettuata nell'Area protetta. Per quanto riguarda la redazione di Piani di prelievo, selezione e la programmazione relativa all'OGUR, è necessario prevedere per l'Area contigua, data la peculiarità dell'assetto normativo e gestionale, l'attribuzione di Distretto di gestione. La Regione Piemonte, con DGR 27 aprile 2012, n. 94-3804 e s.m.i. "Approvazione delle linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" specifica infatti come:

"Per distretti si intendono aree che, per caratteristiche ambientali (piano altitudinale, copertura vegetazionale, attività antropiche di varia natura, ecc.) e/o per caratteristiche faunistiche e gestionali (distribuzione e densità delle popolazioni, isolamento delle stesse, differenti obiettivi di gestione), costituiscono territori omogenei e distinti. Una più efficace gestione del prelievo, nonché una più uniforme distribuzione dello stesso, costituiscono elementi la cui valutazione è importante nella definizione di diversi distretti per ciascuna specie. Di conseguenza, la corretta attuazione dei piani implicherà l'assegnazione del capo al cacciatore in un distretto".

- Soprattutto nel caso del cinghiale, occorre sottolineare la possibilità di una positiva sinergia tra caccia e attività di controllo effettuato nell'Area protetta. Accanto alla caccia programmata al cinghiale, che normalmente viene effettuata per circa tre mesi, è possibile attuare la caccia di selezione in forma singola per nove mesi. La predisposizione di un piano di prelievo selettivo per il cinghiale che si sviluppa a partire dal mese di aprile e termina nel mese di gennaio dell'anno successivo consente di intervenire in aree particolarmente sensibili alla presenza della specie quando i danni provocati sono particolarmente rilevanti. L'attuazione di questa forma di attività venatoria, ampiamente diffusa oltralpe e nei paesi balcanici, per un periodo così esteso, è possibile solo in considerazione del basso impatto che tale attività esercita sulle altre componenti della biocenosi.
- Per quanto attiene la gestione degli ungulati ruminanti presenti nell'area, le disposizioni regionali prevedono la definizione e l'utilizzo di Unità di Gestione o Distretti a cui fanno riferimento i dati dei conteggi e i relativi piani di prelievo. Attraverso la stesura dell'Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR) di durata quinquennale, viene elaborata l'organizzazione, la gestione e la pianificazione delle diverse specie di ungulati selvatici. Per quanto riguarda la gestione venatoria dei cervidi selvatici, l'Area contigua, sia per finalità che per assetto territoriale, si colloca pertanto pienamente nel contesto degli obiettivi sanciti dal suddetto provvedimento:

Obiettivi generali della gestione venatoria

La gestione venatoria dei bovidi e dei cervidi selvatici in Piemonte si pone i seguenti obiettivi prioritari:

- a) la conservazione delle specie autoctone ed il mantenimento della biodiversità;*
- b) il conseguimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale;*
- c) il raggiungimento, nell'attuazione dei piani di prelievo selettivo, di un risultato equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e le classi d'età;*
- d) la crescita culturale dei cacciatori.*

- La redazione di Piani di prelievo sui cervidi (capriolo e daino), effettuata dall'Ente Parco in di intesa con il Comune e l'ATC competente per territorio, potrà essere calibrata sulle specificità del Distretto e le necessità del territorio; l'attuazione è riservata agli aventi diritto che risultino in possesso dei requisiti di legge. In tal senso è possibile prevedere l'avvio di Corsi per la caccia di selezione agli ungulati nell'Area contigua e, contestualmente, per la qualifica di Operatore Selezionato per le Aree Protette, al fine di consentire ai cacciatori residenti (per l'Area contigua) e ai residenti unitamente ad altri soggetti richiedenti (per il controllo nel Parco naturale) la possibilità di ottenere le qualifiche necessarie, in un contesto normativo che pone tra gli obiettivi generali della gestione venatoria la crescita culturale dei cacciatori.
- Per quanto riguarda il cinghiale, specie particolarmente problematica, la gestione nell'Area contigua avviene sia tramite Piano numerico di prelievo (caccia di selezione) che nelle altre forme ammesse dalla vigente normativa per la caccia programmata, secondo quanto stabilito dalla DGR 27 aprile 2012, n. 94-3804 e s.m.i., secondo le specifiche attuative di cui al punto 3.2. del presente Programma di gestione dell'Area contigua. In caso di necessità dovute a elevate densità e/o rilevanti danni alle aree agricole, è possibile la redazione di Piani di controllo, attuati attraverso una appropriata zonazione che comprenda una analisi delle priorità e criticità del territorio. La gestione del cinghiale sarà volta, secondo le linee guida ISPRA e della Regione Piemonte, considerando gli obiettivi propri di contesti agricoli di pregio e delle Aree protette, ad attuare interventi adattativi con l'obiettivo del mantenimento di una struttura di popolazione che consenta densità tollerabili e una efficace riduzione dei danni alle colture.

N.B.: Ai fini del presente Programma il termine "Ente Parco" è da riferirsi all'Ente strumentale al quale è affidata dalla Regione Piemonte la gestione del Parco naturale Alta Val Borbera e, nei termini di seguito descritti, dell'Area contigua denominata "Area Contigua di Carrega Ligure".

3.2. Programma di gestione dell'Area contigua

A) Finalità

Il presente Programma, al fine di disciplinare l'esercizio della caccia in forma coordinata e controllata, riservata ai residenti nel Comune dell'Area naturale protetta, è redatto in attuazione e nel rispetto di quanto stabilito:

- all'articolo 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- all'articolo 5 del DPR 357/97 e successive modifiche;
- all'articolo 6 della Legge regionale n. 19/2009 e successive modifiche;
- all'articolo 44 della legge regionale n. 19/2009 e successive modifiche;

-
- dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. n. D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte;
 - dalla DGR n. 21-3222 del 2/5/2016 “IT1180011 - Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà, Misure di conservazione Sito specifiche”;
 - all’articolo 21 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157
 - all’articolo 5 delle Istruzioni operative (Allegato B) del Calendario venatorio 2017-2018 della Regione Piemonte.

Il presente Programma recepisce inoltre:

- La Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 94-3804 e successive modifiche “Approvazione delle linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2013, n. 17-5754 “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte. Approvazione. Revoca D.G.R. n. 125-9449 dell'1.08.2008. Modifica delle DD.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 concernente "Linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" e n. 211-4413 del 30.07.2012 concernente Precisazioni e indicazioni operative alle province”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 39-6441 “Approvazione delle Linee guida per il monitoraggio, la mitigazione dell'impatto e il controllo delle specie problematiche ed alloctone della Regione Piemonte”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2014, n. 15-7551 “Approvazione delle "Linee guida per il monitoraggio della lepre comune e del fagiano”;
- Il Calendario venatorio 2017-2018 della Regione Piemonte e relative Istruzioni operative;
- Il Piano d’Azione nazionale per la conservazione del lupo *Canis lupus* (ISPRA, 2002);
- Le Linee Guida ISPRA per la gestione del cinghiale;
- Le Linee Guida ISPRA per la gestione degli ungulati - cervidi e bovidi.

Il presente Programma, sulla base dei riferimenti normativi e di indirizzo sopra elencati, al fine di tutelare le popolazioni di fauna selvatica viventi stabilmente o per periodi ricorrenti nel comprensorio del Parco naturale e dell’Area contigua, nel rispetto delle norme relative alla gestione dei Siti Natura 2000 per quanto concerne il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, contribuisce a dettagliare ulteriormente le forme, i mezzi, le modalità di svolgimento dell’esercizio venatorio ed altri aspetti della gestione faunistico-venatoria; in particolare definisce:

- le modalità di gestione del Distretto facente parte dell’ATC, denominato “Area contigua di Carrega Ligure”, in particolare per quanto riguarda le modalità di pianificazione della caccia agli ungulati (OGUR, Piani di prelievo), inclusa la caccia di selezione al cinghiale nelle forme consentite;
- le condizioni di accesso dei cacciatori all’Area contigua e alle forme di caccia agli ungulati;
- Le modalità e le tecniche ammesse per la caccia agli ungulati (Piani di prelievo, caccia di selezione al cinghiale, attività di controllo);
- le limitazioni inerenti le tecniche di esercizio della caccia (vagante e da appostamento);
- le competenze, modalità e priorità per quanto riguarda la realizzazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici e il mantenimento e ricostituzione di popolazioni autoctone di lepre e pernice rossa;
- Inoltre, l’Area contigua è finalizzata ad assicurare la conservazione e la funzionalità strutturale ed ecosistemica dell’Area protetta e a migliorare l’assetto turistico ricettivo,

nonché le attività agro-silvo-pastorali, l'agroambiente e il paesaggio in armonia con le finalità del Parco naturale. In tal senso gli Enti sovracomunali e gli Enti di diritto privato interessati per territorio promuovono piani e programmi atti ad assicurare il miglioramento dell'ambiente e della vita socio-culturale ed economica delle collettività locali e a incentivare attività di servizio connesse alla fruizione dell'Area protetta.

Il presente Programma di gestione risulta conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. n. D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte e alla DGR n. 21-3222 del 2/5/2016 "IT1180011 - Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà, Misure di conservazione Sito specifiche", ed è corredato da apposita "Relazione di non incidenza".

B) Validità

Il presente Programma è approvato ed esplica la propria validità ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. e dell'art. 32, par. 4 della L. n. 394/1991. Le previsioni di cui al presente Programma risultano vincolanti ai fini della programmazione ed esercizio dell'attività venatoria nell'Area contigua, fatte salve integrazioni e/o modifiche che si rendano necessarie nel tempo al fine di migliorare l'efficacia, la sostenibilità e la compatibilità delle forme di caccia consentite con le esigenze agro silvo pastorali e di conservazione della biodiversità, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia.

C) Pianificazione faunistico venatoria

Nell'Area contigua la gestione faunistico-venatoria e l'attività venatoria sono consentite ed esercitate secondo le modalità definite dal presente Programma e in accordo con gli indirizzi e i criteri adottati dalla pianificazione faunistica regionale, nel rispetto del Calendario venatorio regionale. Alla gestione faunistico/venatoria dell'Area Contigua provvede l'Ente Parco in forma diretta, di intesa con il Comune e sentito l'ATC competente per territorio. Per quanto non specificamente dettagliato nel presente Programma, per l'esercizio dell'attività venatoria risultano cogenti le norme e i regolamenti vigenti in materia, validi per il territorio dell'ATC di appartenenza.

L'Ente Parco predispone, sentito l'ATC competente, l'OGUR (organizzazione e gestione degli ungulati ruminanti) relativamente al Distretto "Area contigua di Carrega Ligure", secondo i criteri di cui alla DGR 27 aprile 2012, n. 94-3804 e s.m.i., con particolare riferimento ai contenuti di cui ai paragrafi 3.2., 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del medesimo provvedimento.

I Piani di prelievo annuali vengono redatti ai sensi dell'art. 6 della DGR 27 aprile 2012, n. 94-3804 e s.m.i. dall'Ente Parco di intesa con il Comune e sentito l'ATC competente per territorio e proposti alla Regione Piemonte per l'approvazione. La documentazione di cui sopra deve essere adottata dal Consiglio del Parco e sottoscritta dal Presidente e dal tecnico faunistico che ne ha curato la redazione, come specificato nel suddetto provvedimento. A seguito dell'approvazione, l'Ente Parco provvede all'attuazione dei Piani.

L'Ente Parco, nella programmazione venatoria relativa ai Piani di prelievo può prevedere per il Distretto di competenza opportune zonazioni (sub-unità gestionali) per la caccia di selezione in base ai parametri definiti dall'OGUR, al fine di armonizzare eventuali differenti esigenze di gestione delle specie, non ultimo la possibile attuazione di Piani di controllo di specie problematiche in aree interessate dalla caccia agli ungulati.

L'Ente Parco predispone e adotta, nei parametri di cui alla DGR 30 settembre 2013 n. 39-6441, Piani di controllo per specie problematiche. Nell'ambito della predisposizione di Piani di controllo, l'Ente Parco individua le aree sensibili ai danni, nonché i criteri e le priorità di intervento; in questo ambito sono individuati i siti agricoli e pastorali dove deve essere previsto il controllo a sforzo costante (durante tutto l'anno), tendente a deprimere il più possibile il potenziale riproduttivo e demografico delle specie dannose (criterio di non tollerabilità).

La pianificazione faunistico venatoria, ai sensi delle vigenti normative, avviene avvalendosi di tecnici faunistici qualificati, nonché di tecnici laureati in Scienze Biologiche Scienze Naturali, Scienze Agrarie e Forestali, Medicina Veterinaria o equivalenti, coadiuvati da personale dell'Ente Parco di comprovata esperienza in materia.

D) Tabellazione

L'Area Contigua, ai sensi dell'art. 6, comma 1*bis* della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. è delimitata da tabelle esenti da tasse, recanti l'indicazione della normativa di riferimento e del particolare regime di gestione venatoria vigente.

E) Superficie e assetto normativo

L'Area contigua ha una superficie di complessivi 2.095 ha.; di questi, 1.565 ha. risultano all'interno della ZSC IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà", mentre la porzione esterna ammonta a circa 500 ha. Per motivi di omogeneità normativa e gestionale, le previsioni di cui al presente Programma risultano uniformate alle Misure di conservazione Natura 2000 regionali e Sito specifiche per l'intero territorio in regime di Area contigua, salvo ove diversamente specificato.

F) Condizioni di accesso dei cacciatori all'Area contigua e programmazione delle presenze

1. L'esercizio venatorio nell'Area contigua del Parco naturale Alta Val Borbera è consentito esclusivamente con le modalità e i limiti del presente Programma di gestione.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 394/1991, sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria nel territorio dell'Area contigua i soli cittadini, in possesso dei requisiti di legge, che abbiano la residenza anagrafica nel Comune del Parco.

3. Possono esercitare la caccia agli ungulati, compresa la caccia di selezione alla specie cinghiale, i cacciatori residenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e che abbiano inoltrato per l'anno in corso formale richiesta all'Ente di gestione dell'Area protetta.

4. L'Ente Parco, di concerto con l'ATC competente per territorio, organizza corsi di abilitazione alla caccia agli ungulati.

5. L'Ente Parco, anche sulla base delle consistenze faunistiche stimate, può stabilire annualmente un numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività di caccia agli ungulati nell'Area contigua.

6. In caso si verifichi eccedenza di domande di accesso rispetto alla disponibilità di cui al comma precedente, hanno la priorità i cacciatori che abbiano esercitato la

caccia agli ungulati nell'Area contigua nelle due stagioni precedenti a quella oggetto della richiesta.

7. Ai sensi dell'art. 32, par. 4 della L. 394/1991 l'Ente di gestione dell'Area protetta, per motivi legati alla tutela di specie e habitat di interesse comunitario e conservazionistico, sentiti gli Enti territoriali interessati e il Settore regionale di riferimento, può disporre per una o più stagioni venatorie, con provvedimento motivato da affiggere all'Albo pretorio, sospensioni o divieti riguardanti specie, modalità e tempi di caccia.

8. Nell'Area contigua gli eventuali introiti derivanti dalla partecipazione ai Piani di prelievo e di selezione agli ungulati e ai Piani di controllo da parte dei cacciatori aventi diritto, verranno introitati dall'Ente di gestione dell'Area protetta e finalizzati ad interventi di ripopolamento e miglioramento ambientale per le specie cacciabili, nella fattispecie lepre comune e pernice rossa.

G) individuazione del Distretto di gestione per le specie di ungulati cacciabili "Area contigua di Carrega Ligure"

1. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 94-3804 e successive modifiche, *"per distretti si intendono aree che, per caratteristiche ambientali (piano altitudinale, copertura vegetazionale, attività antropiche di varia natura, ecc.) e/o per caratteristiche faunistiche e gestionali (distribuzione e densità delle popolazioni, isolamento delle stesse, differenti obiettivi di gestione), costituiscono territori omogenei e distinti"*.

2. Per le motivazioni riportate al par. 3.1. è individuato il Distretto di gestione "Area contigua di Carrega Ligure", interno al territorio di competenza dell'ATC. Il Distretto coincide interamente con il territorio dell'Area contigua, confinante con il Parco naturale Alta Val Borbera, così come individuato nella cartografia allegata e interessante il Comune di Carrega Ligure per complessivi 2.095 ha.

H) Ungulati: specie cacciabili e periodi di caccia

1. Sono cacciabili unicamente in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti specifici relativi al Distretto di gestione "Area contigua di Carrega Ligure" e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con DGR 27 aprile 2012, n. 94-3804, le specie capriolo *Capreolus capreolus*, daino *Dama dama*, nonché il cervo *Cervus elaphus* qualora la specie, oggetto di introduzione in alcune AFV della Val Borbera e da considerarsi sporadica nel contesto territoriale appenninico di riferimento, si insediasse nell'Area contigua. Il prelievo a carico della specie avviene tramite il coordinamento tra i diversi Istituti che sono interessati dalla presenza.

La caccia a dette specie si esercita come stabilito annualmente dal calendario venatorio approvato dalla Regione Piemonte.

2. La specie cinghiale è cacciabile secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con DGR 6 maggio 2013, n. 17-5754. Nella forma della caccia controllata, la caccia al cinghiale è pertanto consentita secondo le disposizioni del calendario venatorio regionale (per un arco temporale non superiore ai 92 giorni) e può essere praticata anche in contemporanea alla caccia di selezione. Per quanto riguarda il Distretto

“Area contigua di Carrega Ligure” la caccia al cinghiale è consentita nelle seguenti modalità: Caccia controllata nelle forme consentite e Caccia di selezione tramite cerca, aspetto e da appostamento.

3. In conformità alle Misure di conservazione Sito specifiche della ZSC IT1180011, Titolo II, art. 3, lett. q, nell’Area contigua è vietato praticare la caccia al cinghiale in battuta, nonché praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4. Inoltre, al fine di garantire una adeguata informazione e per motivi di sicurezza analogamente a quanto avviene all’interno dell’Area protetta, le aree soggette a caccia collettiva devono essere opportunamente tabellate almeno 1 giorno prima della prevista attività di caccia, in corrispondenza degli accessi all’area prescelta e in modo da risultare visibili a eventuali escursionisti o frequentatori. Il cartello deve riportare la data e l’orario di inizio e fine delle operazioni; al termine dell’attività i cartelli devono essere rimossi. Analoga procedura riguarda l’esercizio della caccia collettiva con la tecnica della girata, la quale deve essere effettuata, in ottemperanza delle linee guida nazionali, di volta in volta con l’utilizzo di un cane limiere abilitato e relativo conduttore.

4. La caccia di selezione al cinghiale sulla base di Piani di prelievo può avvenire dal 1° aprile al 31 gennaio dell’anno successivo. La caccia di selezione al cinghiale può essere esercitata, in conformità alla normativa vigente, alla cerca, all’aspetto o da appostamento.

5. La caccia controllata e la caccia di selezione al cinghiale devono armonizzarsi con gli eventuali Piani di controllo approvati per l’Area contigua; in tal senso le zonazioni individuate dai Piani di controllo come a “sforzo costante” durante tutto l’anno (non tollerabilità alla presenza della specie) devono essere escluse dalle altre forme di caccia praticabili.

6. Ai sensi della DGR n. 21-3222 del 2/5/2016 “IT1180011 - Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà, Misure di conservazione Sito specifiche”, art.49, laddove, per la porzione di Area contigua coincidente con la ZSC, il Soggetto gestore del Sito individua le aree maggiormente funzionali alla conservazione del lupo *Canis lupus*, finalizzate a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a favorire il miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari della specie, all’interno delle stesse vige il divieto di praticare l’attività venatoria e l’attività di controllo demografico del cinghiale, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno, nonché svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° maggio al 30 settembre.

I) Munizionamento

Ai sensi dell’art. 3, lett. w) delle Misure Sito specifiche, nel territorio dell’Area Contigua di Carrega Ligure coincidente con la ZSC IT1180011 è vietato il munizionamento al piombo. Per la porzione esterna l’Ente Gestore della ZSC può, in caso della possibilità del verificarsi di perturbazioni significative che abbiano effetti sullo stato di conservazione di specie e habitat all’interno del Sito, vietare l’utilizzo di munizionamento al piombo per l’intero territorio dell’Area contigua.

J) Controllo della fauna selvatica

Nel territorio dell'Area contigua, ai sensi della DGR 30 settembre 2013, n. 39-6441, il controllo della fauna selvatica avviene nel rispetto delle norme vigenti, in caso di squilibri documentati a livello scientifico e a scopo preventivo per specie di dichiarata dannosità alle colture agricole, a seguito di un'indagine preliminare che dimostri l'effettiva presenza di impatto sulle biocenosi e sulle produzioni agricole. A tal fine deve essere elaborata una stima iniziale della presenza della specie sul territorio oggetto di intervento, da ripetersi al termine del periodo previsto per l'attuazione dei piani di prevenzione e/o contenimento.

L'Ente Parco può pianificare gli interventi di controllo faunistico, dettagliandone le modalità attuative secondo quanto previsto dalle normative di riferimento e sotto la propria diretta responsabilità e controllo. I Piani di controllo per l'Area contigua vengono predisposti dall'Ente Parco e sono approvati, sentito l'ISPRA, dalla Giunta regionale con cadenza triennale e con verifica intermedia del risultato delle azioni, conformemente a quanto specificato dalla DGR 30 settembre 2013, n. 39-6441. A seguito dell'approvazione, L'Ente Parco provvede all'adozione del Piano di controllo.

L'Ente Parco organizza le operazioni di cattura e contenimento previste dai Piani di controllo nell'Area contigua avvalendosi del proprio personale di vigilanza e/o degli Operatori selezionati per le Aree Protette, nonché da cacciatori residenti nominalmente all'uopo autorizzati dall'Ente Parco stesso, come previsto dalla L. 394/1991 e s.m.i., che siano stati formati e che dispongano dei requisiti di legge per l'abilitazione alla caccia agli ungulati.

Il controllo, nonché il trattamento e la destinazione dei capi abbattuti avvengono in ottemperanza a quanto previsto dai Reg. CEE 852/2004 e 853/2004, nonché dall'art. 21 del Reg. Reg. 1/2008 .

Nell'Area contigua le attività di controllo del cinghiale avvengono sulla base di Piani di controllo, predisposti in attuazione della l.r. 9/2000, nel rispetto dei contenuti della DGR 30 settembre 2013 n. 39-6441, avvalendosi di tecnici faunistici qualificati, nonché di tecnici laureati in Scienze Biologiche Scienze Naturali, Scienze Agrarie e Forestali, Medicina Veterinaria o equivalenti, coadiuvati da personale dell'Ente Parco di comprovata esperienza in materia.

K) Addestramento

Per ciò che concerne le modalità ed i tempi per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, si rimanda a quanto previsto dal Calendario venatorio regionale. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente Parco e non possono in alcun modo prevedere la predazione di fauna selvatica. L'allenamento dei cani all'interno dell'Area protetta è sempre vietato.

L) Miglioramenti ambientali, mantenimento e ricostituzione di popolazioni faunistiche autoctone di interesse venatorio (lepre comune e pernice rossa)

L'Ente Parco e l'Ente gestore della ZSC possono attivare programmi e progetti di miglioramento ambientale che, oltre a perseguire gli obiettivi di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario e conservazionistico, possano risultare altresì funzionali alle tematiche inerenti il mantenimento e la creazione di popolazioni stabili di fauna cacciabile proprie dei prato pascoli e dei coltivi, nella fattispecie lepre e pernice rossa. L'Ente parco può attivare in tal senso, in collaborazione con l'ATC competente per territorio e i cacciatori aventi diritto, programmi di reintroduzione e restocking per la lepre e la pernice rossa che riguardano il territorio dell'Area contigua, in un'ottica scientifica sia dal punto di vista della genetica di popolazione che tecnico gestionale, nel rispetto delle linee guida nazionali e attraverso la predisposizione di un apposito Piano, redatto e approvato ai sensi delle vigenti normative avvalendosi di tecnici faunistici qualificati, nonché di tecnici laureati in Scienze Biologiche Scienze Naturali, Scienze Agrarie e Forestali, Medicina Veterinaria o equivalenti, coadiuvati da personale dell'Ente Parco di comprovata esperienza in materia”.

M) Ricerca scientifica

Nell'ottica di creare un collegamento con il mondo della ricerca ed offrire la possibilità agli Istituti preposti di approfondire le conoscenze scientifiche in campo faunistico, è possibile rendere disponibile il territorio dell'Area contigua di Carrega Ligure quale campo sperimentale in cui svolgere ricerche compatibili con le finalità istitutive del Parco naturale e con gli obiettivi di conservazione della ZSC IT1180011. In base alla definizione di appositi protocolli, gli Istituti interessati potranno svolgere ricerche aventi come oggetto specie di fauna selvatica e relativi habitat.

N) Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle norme elencate alla precedente lettera A).

ALLEGATI

(Cartografia descrittiva su base CTR)

- Carta dei confini
- Carta degli elementi caratterizzanti gli ambiti paesaggistici e storico culturali
- Carta degli accessi, itinerari principali e ricettività